

Class: 14.v, 18/001/001.sfa, 001.arm, 5/2024A/001.fra, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23 - Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 118

Ai Produttori interessati

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

OGGETTO: DOMANDA UNICA 2024 - Regolamento (UE) 2021/2116 e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 e s.m.i. – Criteri istruttori adottati da ARPEA per la domanda integrativa di “rinuncia al premio Eco-schema 4 *pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento*”. Apertura e scadenza della presentazione anno di campagna 2024.

**Il Dirigente dell’Area
Tecnica
ed Autorizzazione
Fabrizio Stranda**

*sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005*

**DOMANDA UNICA 2024 - Regolamento (UE) 2021/2116 e
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 e s.m.i. – Criteri
istruttori adottati da ARPEA per la domanda integrativa di
“rinuncia al premio Eco-schema 4 pagamento per sistemi
foraggeri estensivi con avvicendamento”.**
**Apertura e scadenza della presentazione anno di campagna
2024.**

Sommario

1. PREMESSA.....	4
1.1 BASE GIURIDICA UNIONALE	4
1.2 DOCUMENTI DI LAVORO	6
1.3 BASE GIURIDICA NAZIONALE.....	6
2. ECOSHEMA 4 - PAGAMENTO PER SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO (art 20 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)	9
3. ECO-SCHEMA 4 – INTERRUZIONE ADEMPIMENTO IMPEGNO BIENNALE INIZIATO NELLA CAMPAGNA 2023	11
4. APPLICATIVO E ISTRUZIONI GENERALI	12
5. APERTURA E CHIUSURA DELLA COMUNICAZIONE.....	13
6. ULTERIORI PRECISAZIONI	13
7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI DELL’ ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR).....	13
8. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO L.241/90 E S.M.I..	14

1. PREMESSA

I regolamenti UE n. 2021/2115 sui piani strategici della PAC e n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC disciplinano le modalità di richiesta e pagamento degli aiuti diretti per il periodo 2023-2027. La nuova PAC a partire da gennaio 2023 basata sul New Delivery Model, un nuovo modello di attuazione con cui gli Stati membri dovranno valutare i risultati e le performance, definisce i seguenti elementi a livello UE:

- un insieme comune di obiettivi fissati, in cui sono definiti i traguardi che la PAC vuole raggiungere;
- lo spettro di possibili interventi convenuti;
- un insieme comune di indicatori fissati per garantire parità di condizioni nella valutazione dell'efficacia delle misure adottate.

Ogni Stato Membro ha dovuto effettuare un'analisi di ampio dettaglio per individuare le proprie esigenze specifiche e mettere a punto un piano strategico della PAC.

Il 2 dicembre 2022 è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 final, il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia.

Le presenti Istruzioni Operative illustrano le specificità riguardanti i criteri istruttori adottati da ARPEA per la domanda integrativa di “rinuncia al premio Eco-schema 4 pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento”. Apertura e scadenza della presentazione anno di campagna 2024.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 BASE GIURIDICA UNIONALE

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Norme sul sostegno ai piani strategici finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 – Integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC);

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 – Norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (FEAGA SIGC e NON, FEASR);

Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 – Integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (abroga il 907/2014 – Criteri di riconoscimento OP);

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (sostituisce il 908/2014);

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 – Integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

Decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024 che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;

Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.

1.2 DOCUMENTI DI LAVORO

DS-CDP-2017-03 - Discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC

DS-CDP-2018-17 - Technical guidance on the decision to go for substitution of OTSC by monitoring

DS-CDP-2018-18 - Second discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC: rules for processing applications in 2018-2019

Nota. Ares (2019)319843 - 21/01/2019 - Addendum to the questions and answers on the provisions of checks by monitoring introduced to regulation (EU) No 809/2014 by Regulation (EU) No 2018/746

Nota. Ares (2020) 281725 - 16/01/2020 - Addendum to the questions and answers on the provisions of checks by monitoring introduced to regulation (EU) No 809/2014 by Regulation (EU) No 2019/1804 (This document is referred to as "addendum to the Q&A on monitoring for claim years 2018-2020).

Documentazione predisposta dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste e messa a disposizione sul sito Rete Rurale Nazionale (FAQ)

1.3 BASE GIURIDICA NAZIONALE

Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni - *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Legge 29 dicembre 1990, n. 428, articolo 4, comma 3 - *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;*

Legge 17 ottobre 2017, n. 161 – *“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”*;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”*;

Decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 - *“Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”*;

Decreto ministeriale 1° marzo 2021, n. 99707 - *“Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”*;

Decreto ministeriale 23.12.2022, n. 660087 – *“Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”*;

Circolare AGEA prot. n. 2023.12874 del 22 febbraio 2023 – *Agricoltore in Attività- Art. 4, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e Art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087*;

D.D del MASAF n. 0147634 del 09/03/2023 che modifica dell’allegato VI del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42 - *Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune*;

Decreto MASAF del 30 marzo 2023 n. 0185145: *Modifica del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”*;

Decreto MASAF del 30 marzo 2023, n. 0185101 recante *Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022*;

Circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023 - *Disciplina relativa alla Domanda Unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 - requisiti e livello minimo di informazioni*;

Decreto MASAF del 4 agosto 2023 n. 410739 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;

Decreto MASAF del 4 agosto 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste -Approvazione linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo;

Circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 - Disciplina relativa al fascicolo aziendale;

Circolare AGEA prot. n. 68494 del 19 settembre 2023 - Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116;

Circolare AGEA prot. n. 76387 del 15 ottobre 2023: Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Esito dei controlli da AMS e dai successivi controlli a cascata sulle bandierine gialle;

Circolare AGEA prot. n. 81268 del 2 Novembre 2023: Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023;

Decreto MASAF 26 febbraio 2024 n. 93348 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;

Decreto MASAF 29 febbraio 2024 n. 0101344 Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

Decreto MASAF 9 maggio 2024 n. 207565 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024;

Istruzioni operative n. 87 del 04/03/2024 ECOSHEMA 4 Criteri istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno aderito all'ecoschema 4 - pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;

Circolare AGEA prot. n. 28624 del 9 aprile 2024 *Applicazione delle riduzioni o esclusioni per violazioni dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (Eco-schemi) – attuazione del DM 26 febbraio 2024 n. 93348;*

Decreto del MASAF prot. n. 289235 del 28 giugno 2024 *Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024;*

Circolare AGEA prot. n. 65915 del 4 settembre 2024 *Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115 - campagna 2024;*

Circolare AGEA prot. n. 73381 del 2 ottobre 2024 - *Domanda unica 2023 – Pagamento saldi – integrazione;*

Parere MASAF prot. n. 591343 dell'8 novembre 2024 *Applicazione sanzioni eco-schemi – richiesta parere;*

Circolare AGEA prot. n. 84514 del 9 novembre 2024 *Chiarimenti relativi all'intervento Eco-schema 4 (pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) nonché in materia di sanzioni applicate agli eco-schemi – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 28624 del 09.04.24;*

Istruzioni Operative n. 112 - Rev_01 Eco-schema 4 - I.O. n. 87 del 04/03/2024, *Criteri istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno aderito all'ecoschema 4 - pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento.*

2. ECOSHEMA 4 - PAGAMENTO PER SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO (art 20 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)

Il pagamento, riferibile alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo, così come individuate e misurate nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), spetta agli agricoltori in attività per l'avvicendamento, almeno biennale, riportato nel Piano di coltivazione, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura.

La richiesta del premio avviene tramite il meccanismo di precompilazione della domanda solo se durante l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono state indicate le specifiche pratiche di mantenimento previste (Pratica ordinaria – avvicendamento).

Questo sostegno concesso come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario previsionale è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Oltre ai seguenti impegni aggiuntivi, l'agricoltore è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2 e in generale a quanto previsto dalla condizionalità:

- a) avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo di cui all'allegato VIII (come modificato dal DM n. 185145 del 30/03/2023 e dal DM n. 289235 del 28/06/2024) inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. L'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto ipso facto. La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 15 maggio al 30 novembre dell'anno di domanda;
- b) sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria;
- c) l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Sono aziende zootecniche quelle con capi iscritti alla Banca Dati Nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli. Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la Semina su sodo/ No tillage (NT), la Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande/ strip tillage.

Come chiarito dal MASAF, con nota prot. n. 591343 dell'8 novembre 2024, **la rotazione almeno biennale costituisce "Impegno principale"**, adempiuto o non adempiuto, pertanto non graduabile, per cui per tale specifico impegno non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 10 del D.lgs. n. 42/2023, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 188/2023 e dal DM 26 febbraio 2024 n. 93348 relativa ai criteri comuni di controllo e agli indici di verifica degli impegni, bensì l'articolo 6 del suddetto Decreto Legislativo 42/2023.

Il ciclo di rotazione prevede l'avvicinarsi sulla medesima superficie di:

- colture depauperanti, come ad esempio: cereali autunno-vernini: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.;
- colture miglioratrici, come ad esempio: pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla;
- colture da rinnovo elencate nell'allegato 8 del DM 23.12.2022 n. 660087 come integrato dal DM 28.06.2024 n. 289235;
- nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo l'impegno è assolto ipso facto.

Ai fini del rispetto dell'impegno "almeno biennale" all'avvicendamento previsto dall'art. 20, comma 1, lettera a), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, si precisa che l'agricoltore può rispettare l'avvicendamento nel corso di un biennio, terminato il quale può iniziare o meno un nuovo biennio.

Ovvero ciascun biennio, sia ai fini della verifica del rispetto dell'avvicendamento che dell'applicazione di eventuali sanzioni (art. 10, comma 1, del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42) deve essere trattato autonomamente rispetto ad un precedente o successivo biennio. Terminato un biennio, l'agricoltore è libero di iniziare o meno un nuovo biennio, ma in ogni caso non può attuare la mono-successione.

Se durante il periodo di esecuzione della rotazione biennale il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest'ultimo subentra nell'impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro, rinuncia e/o mancato rispetto dell'impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente.

Qualora l'impegno assunto con l'eco-schema 4 sia interrotto a causa della perdita delle superfici avvicendate e in assenza di subentro agli impegni da parte di altro soggetto, si procede al recupero del premio già erogato per il primo anno, salvo che la perdita delle superfici non sia dovuta a circostanza eccezionale/causa di forza maggiore, intendendosi come tale una circostanza anormale, imprevedibile, indipendente dall'operatore poiché totalmente fuori dal suo controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, non rientra nella nozione di forza maggiore il mancato rinnovo del contratto di affitto o di comodato delle superfici).

Si precisa che la superficie oggetto d'impegno è quella accertata per ogni singolo intervento nell'anno di inizio impegno, al lordo di riduzioni e sanzioni. Tale superficie è quindi quella che dovrà essere oggetto di impegno nel successivo anno.

3. ECO-SCHEMA 4 – INTERRUZIONE ADEMPIMENTO IMPEGNO BIENNALE INIZIATO NELLA CAMPAGNA 2023

Il MASAF, con nota prot. n. 591343 dell'8 novembre 2024, ha chiarito che, per l'anno 2024, ai beneficiari di ECO-4 è concesso di manifestare volontà di rinunciare agli impegni biennali assunti, prima che siano eseguiti i controlli del 2024, e di uscire dall'Eco-schema. Ne consegue il mancato pagamento per il 2024 e la restituzione di quanto già ricevuto per l'anno di domanda 2023 relativamente alle superfici rinunciate. Nel caso in cui i beneficiari che hanno rinunciato all'ECO-4 nel 2024 abbiano messo a dimora la medesima specie del 2023, saranno sanzionati per il mancato rispetto della BCAA 7.

Tale disposizione è recepita dalla Circolare AGEA n. 84514 del 9 novembre 2024 la quale prevede che gli Organismi pagatori definiscano con apposite istruzioni operative la procedura per garantire l'attuazione di quanto sopra, raccogliendo le manifestazioni in questione e provvedendo, secondo le ordinarie procedure, al recupero degli importi erogati nel 2023 per gli agricoltori che presentano rinuncia.

Pertanto, in applicazione alle norme riportate, con la presente si stabilisce che:

- L'agricoltore che non intenda confermare nel 2024, in tutto o in parte, la richiesta di aiuto sulla superficie accertata nel 2023 per l'ecoschema 4, può presentare comunicazione seguendo le istruzioni descritte nel paragrafo successivo;
- Per gli appezzamenti richiesti a premio per l'intervento Ecoschema 4 nel 2023 e non confermati nella campagna 2024, la rinuncia sarà considerata ipso facto (rinuncia tacita);

- Sia in caso di rinuncia esplicita che di mancata richiesta nel 2024 **dovrà essere eseguita la restituzione di quanto già ricevuto per l'anno di domanda 2023**, limitatamente alla parte di superficie (appezzamento) sulla quale non è stata confermata la volontà di proseguire nell'avvicendamento nel secondo anno, senza applicazione della sanzione ai sensi del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42;
- Qualora sulla superficie richiesta a premio dopo l'eventuale rinuncia parziale, non sia rispettato l'impegno principale (rotazione colturale) rimane ferma l'applicazione della disciplina dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023;
- La disciplina prevista dalla circolare AGEA prot. n. 28624 del 09.04.24 ed in particolare dal paragrafo 6 relativo all'eco-schema 4 continua a trovare applicazione per i soli altri impegni previsti per l'intervento in esame sulle superfici mantenute ad impegno.

IMPORTANTE: Sottoscrivendo la COMUNICAZIONE DI RINUNCIA ECO4 - [CRIN4] il richiedente accetta che ARPEA effettui il recupero delle somme percepite in eccesso per la campagna 2023 mediante compensazione a valere su altri pagamenti a lui spettanti o tramite apposita procedura di recupero, senza alcuna successiva comunicazione di avvio del procedimento (L. 241/1990).

4. APPLICATIVO E ISTRUZIONI GENERALI

Al fine di poter effettuare la rinuncia, ARPEA ha implementato sul sistema informativo che gestisce la domanda unica Demetra, una **COMUNICAZIONE RINUNCIA ECO4 - [CRIN4]**.

NON DOVRÀ PERTANTO ESSERE EFFETTUATA UNA NUOVA VALIDAZIONE SUL SISTEMA DI ANAGRAFE AGRICOLA.

La COMUNICAZIONE RINUNCIA ECO4 - [CRIN4] ai sensi della nota MASAF prot. n. 591343 dell'8 novembre 2024 e della Circolare AGEA n. 84514 del 9 novembre 2024, deve essere presentata sul portale Demetra all'indirizzo:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/regime-pagamento-unico-demetra>

Nella Comunicazione saranno proposte dal sistema e visualizzabili le superfici, richieste dal beneficiario per gli interventi Ecoschema 4, che nel 2024 sono al secondo anno di impegno, ossia quelle che, in tutto o in parte, intersecano il layer delle superfici richieste nel 2023 per il medesimo premio.

Per ogni appezzamento sarà visualizzata la superficie oggetto di domanda come secondo anno di impegno e la coltura o le colture dichiarate nel 2024, dove sarà presente una "spunta" di richiesta a premio. L'operatore CAA o il beneficiario in proprio dovrà **DESELEZIONARE** la richiesta per i soli appezzamenti per cui vuole manifestare la volontà di non proseguire nel 2024 e, conseguentemente, di non adempiere agli impegni almeno biennali (2023/2024) relativi al "*pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento*".

In fase di istruttoria sia 2023 che 2024 tutte le superfici rinunciate presenteranno una anomalia bloccate (CRIN4) che le escluderà dalle superfici ammissibili senza però generare sanzioni. In caso di rinuncia tacita (ossia superfici non dichiarate nel 2024 ma presenti in una domanda Ecoschema 4 del 2023) nell'istruttoria del 2023 sarà invece visualizzata l'anomalia TRIN4 anch'essa con funzione di escluderne l'ammissibilità senza generare sanzioni.

La “COMUNICAZIONE RINUNCIA ECO4 - [CRIN4]”, compilata sul sistema Demetra, è valida e ammissibile, solo se trasmessa informaticamente, stampata, firmata ed archiviata nel fascicolo cartaceo del beneficiario anche da parte del CAA mandatario del beneficiario richiedente.

5. APERTURA E CHIUSURA DELLA COMUNICAZIONE

*Sarà possibile presentare la COMUNICAZIONE RINUNCIA ECO4 - [CRIN4] a partire dal 07 febbraio 2025 e con il termine ultimo perentorio del **10 marzo 2025**.*

6. ULTERIORI PRECISAZIONI

- L'ECO-4 disciplina l'impegno a un avvicendamento almeno biennale. Dopo il secondo anno il beneficiario può pertanto scegliere se continuare ad aderire o uscire dall'ecoschema;
- Non è possibile accedere ad ECO-4 con una mono-successione. L'eco-schema richiede comunque che le piante che si avvicendano appartengano a due generi botanici diversi. Si possono coltivare in successione due colture da rinnovo (o due colture leguminose), purché si cambi genere botanico. Anche in caso di un'azienda con superficie a seminativi inferiore a 10 ettari, e che pertanto è esonerata dal rispetto della BCAA 7, con l'adesione a ECO-4 non è possibile praticare la mono-successione;
- Se nel 2023 si semina frumento tenero su un terreno che nel 2024 viene ceduto ad un altro agricoltore, il quale effettua il ristoppio con grano duro nel 2024, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente poiché il subentrante non rispetta le regole dell'avvicendamento. Per lo stesso motivo, il subentrante non può percepire il pagamento per l'eco-schema nel 2024 mentre può, previa adesione, percepirlo a partire dal 2025;
- Le superfici destinate a colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio o terreni a riposo assolvono ipso facto l'impegno all'avvicendamento previsto dall'eco-schema solo se mantenute per un periodo minimo pari alla durata dell'impegno all'avvicendamento, ovvero per 2 anni;
- La superficie con successione biennale di cereali e ortive può accedere ad ECO-4 solo se le ortive che si avvicendano con il cereale sono incluse nell'elenco delle colture da rinnovo.

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI DELL' ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

I dati personali forniti dal beneficiario ad ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura) sono trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

Ai sensi dell'art.13 del regolamento UE 2016/679, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:

- i dati personali riferiti al beneficiario verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati ad Arpea.
- Il trattamento è finalizzato all'espletamento dei procedimenti definiti nei Regolamenti UE n. 1305/2013 e n. 1307/2013 e nel Dm 12/01/2015 n. 162. I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa sulla richiesta di contributo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- il conferimento dei dati del beneficiario ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- Il Responsabile della protezione dati (DPO) è contattabile all'indirizzo dpo@cert.arpea.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Arpea, protocollo@cert.arpea.piemonte.it.
- Sul sito web istituzionale <http://www.arpea.piemonte.it> è disponibile l'elenco dei Responsabili del trattamento.
- i dati del beneficiario saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati del beneficiario, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali del beneficiario sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;
- i dati personali del beneficiario non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Il beneficiario potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

8. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO L.241/90 E S.M.I

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 241/90 e s.m.i., la partecipazione al procedimento amministrativo, con riferimento alla presente domanda di contributo, è garantita attraverso l'accesso all'applicativo

“Demetra” (di cui al link: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/demetra-domanda-unica-pagamento-20-procedimenti>) già utilizzato per la fase di presentazione domanda. Pertanto l’amministrazione procede, con tale mezzo, alla pubblicazione delle anomalie ed inoltre è possibile prendere visione dei motivi ostativi al pagamento della domanda, e a qualsiasi altra informazione utile ai fini della definizione del procedimento amministrativo. Il beneficiario, o suo CAA mandatario, ha l’onere di prendere visione degli esiti istruttori secondo quanto stabilito anche dai manuali (istruzioni operative) emanate da Arpea.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative.